

LIQ. CONTR. N° 31/2024

N. V.G. 65/2024

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI  
APERTURA LIQ. CONTR.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberta Bonaudi	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Michele Basta	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

FILIPPINI LUCA n. Decimomannu il 12.11.1972 res in Cavallerleone, difeso e rappresentato da avv Gian Franco GATTINO per procura in atti per l'apertura della procedura della sua

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Rilevato che poiché il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

Sentito il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Filippini Luca ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

In particolare il ricorrente espone di trovarsi in situazione di sovra-indebitamento per aver contratto, a far data dal 2010, plurimi e successivi finanziamenti per esigenze personali, connessi alla separazione della coniuge, accumulando così un passivo stimato in euro 87.814,01 – come riclassificato dal professionista OCC- inclusi i costi della procedura in esame; per la soddisfazione concorsuale dei creditori, non avendo patrimonio immobiliare, ma essendo proprietario unicamente di autoveicoli e potendo disporre su reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato con retribuzione mensile netta tra 2.000,00 a 2100,00 al mese, offre i beni predetti e il residuo della



retribuzione, dedotto quanto necessario al fabbisogno mensile suo e della famiglia ( composta da coniuge, priva di occupazione lavorativa e n. 4 figli, di età compresa tra i 14 anni e i 4 anni);

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

FILIPPINI LUCA n .Decimomannu il 12.11.1972 res in Cavallerleone,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr.Alberto Martines con studio in Cuneo

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale



esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.500,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 27/08/2024

Il Giudice est.  
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente  
dr. Roberta Bonaudi

COMUNICAZIONE TELEFONICAMENTE  
IN DATA 28 AGO 2024  
AVV. GATTINO GIANFRANCO  
DR. ALBERTO MARTINES  
PM SEDE

IL CANCELLIERE  
Stefano Bonissone

